

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 49 (1980)  
**Heft:** 1

**Artikel:** La taglia sul bestiame  
**Autor:** Sanit, Cesare  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-38688>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 28.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

CESARE SANTI

# LA TAGLIA SUL BESTIAME

## Una sentenza dei quattordici Giudici della Valle Mesolcina del 1491

Nella nostra cosiddetta «civiltà dei consumi» siamo spesso di fronte a problemi causati dall'imposizione fiscale o dalle multe e ammende che vengono appioppatte da molti enti pubblici, dalla polizia comunale a quella cantonale, dalle dogane, dai guardaccaccia e guardapesca, e così di seguito. Talvolta, davanti a rompicapi causati dalla compilazione della dichiarazione delle imposte, da fenomeni noti come «progressione a freddo» e simili, si impreca contro il «Governo ladro» reo di spennarci esosamente sino all'ultimo centesimo, mentre tanti, tranquillamente, fanno «l'evasore fiscale» in barba a tutte le leggi. Poi, vista la nostra impotenza a modificare anche minimamente lo stato delle cose (ossia non riuscendo a trovare il modo di pagare un po' di meno allo Stato e agli enti pubblici che lo rappresentano), dopo una serie di duri impropri all'indirizzo di chi riteniamo responsabile della situazione, ci può assalire lo scoramento. E forse allora si va con il pensiero ai tempi che furono e che, per insufficiente cognizione di causa molte volte, o per travisamento della realtà storica, ci appaiono come un paradiso dove ognuno «era padrone del suo».

Ma le cose stavano altrimenti anche nei secoli passati: di tasse e di balzelli ce ne furono sempre aiosa. Se qualcosa è mutato, questo è solo la forma adattata ai tempi.

Un tempo si multavano coloro che praticavano la pascolazione abusiva del bestiame con i pegni che venivano incassati dai campari; ora si multa la gente che posteggia la propria automobile in luoghi di sosta vietata. La sola differenza è che alle vacche si è sostituita la vettura e ai campari l'agente della polizia, il vigile urbano o l'usciere comunale.

È noto che dalle nostre parti *gli alpi* (salvo qualche eccezione come l'alpe di Trescolmine in territorio di Mesocco) furono proprietà comune dei Vicini che, soli, avevano il diritto di caricarvi il proprio bestiame. Ma mica potevano caricare questo bestiame gratuitamente e liberamente. Si dovevano pagare fior di tasse, in Mesolcina dette «*taglie sul bestiame*». In discussione, semmai, non fu il principio di autotassazione dei Vicini, ma solo il modo di applicazione.

Nell'accezione arcaica la taglia è un'imposta per lo più a carattere personale, ma talvolta anche reale. Il verbo transitivo «tagliare», che spesso si incontra nei vecchi documenti dei nostri archivi, ha il significato di «stabilire una taglia o imporre un tributo».

Un chiaro esempio delle taglie applicate al bestiame caricato sugli alpi mesolcinesi è dato da Soazza.

Gli alpi soazzesi per il bestiame grosso son tre, ciascuno con due corti: *Bég de sòt* con *Bég de sòra*; *Crastéira* con *Quarnéi*; *Pindéira* con *Lughezzón*.

Attualmente viene caricato con vacche da latte solo l'alpe di Crastéira;

fino ad un paio d'anni fa vacche da latte venivano caricate anche a Bég, mentre a Pindéira, da qualche decennio, non si carica più bestiame. Si tratta di tre alpi atti a ricevere ciascuno da cento a centocinquanta vacche più una determinata quantità di bestiame minuto (capre e pecore) oltre a cavalli e maiali.

A suffragio della mia affermazione circa la portata dei tre alpi (che potrebbe suscitare perplessità negli specialisti del ramo agricolo) cito qualche dato preso dal Doc. No. VIII dell'archivio comunale di Soazza. Questo documento è un insieme di quinternetti della taglia applicata al bestiame caricato sugli alpi soazzesi negli anni dal 1640 al 1661 (più un quinternetto per Pindéira per il 1684).

In tutto sono quaranta quinternetti in ognuno dei quali sono dettagliatamente iscritte le taglie dovute da ogni proprietario di bestiame, la quantità delle bestie caricate e il modo dell'avvenuto pagamento delle taglie.

La tabella seguente, estratta dal Doc. No. VIII, può dare un'idea del bestiame a Soazza nel Seicento. Ovviamente alle cifre della tabella vanno aggiunte quelle vacche da latte tenute in paese per il fabbisogno immediato di latte, quei cavalli necessari per i trasporti privati e pubblici (non si dimentichi qui che Soazza aveva una compartecipazione di 1/6 — gli altri 5/6 erano di Mesocco — nei famosi Porti), qualche capra e magari qualche agnello nato troppo tardi.

I Vicini erano liberi di caricare il proprio bestiame su uno dei tre alpi e, fino a San Pietro (29 giugno) potevano anche togliere le proprie bestie da un alpe e metterle su un altro. La maggioranza dei proprietari di bestiame caricava però sempre sullo stesso alpe per il fatto che vi aveva delle interessenze in stalli e cascine. L'ordine di caricare o di scaricare gli alpi veniva dato dal Console, dopo decisione presa in Vicinanza. Severamente proibito era il comperare o affittare bestiame grosso al solo scopo di metterlo in alpe: solo le bovine invernate a Soazza avevano il diritto di pascolare a Bég, Crastéira e Pindéira. I forastieri dimoranti in paese potevano tenere bestiame ma a loro non era concesso di caricarlo sugli alpi, proprietà comune dei soli Vicini. Questo divieto per i forastieri risulta ancora in vigore nel 1809, ma già si avanza l'ipotesi che in futuro i Vicini potranno concedere il diritto di caricare il proprio bestiame sugli alpi comuni anche ai forastieri dimoranti [Quinternetto della «segurtà» dei forastieri iniziato nel 1809 da Clemente Maria a Marca, Archivio comunale Soazza].

Arrivati con le bestie sugli alpi, non prima di essere andati ad accomodare le strade che ad essi conducono e a «sciarscinà» ossia a ripulire dai sassi e dalle immondizie i pascoli, spettava ai due cosiddetti «cogliatori della taglia» iscrivere in un quinternetto i capi di bestiame caricato, secondo la specie, con i rispettivi proprietari e con l'ammontare delle taglie da pagare. Alla fine della stagione i cogliatori, dopo aver incassato il dovuto, consegnavano al Console il saldo dei quinternetti degli alpi. Da notare che in questi quinternetti, oltre alle taglie propriamente dette, nella pagina «Dare» si iscrivevano anche i «pegni» cioè le multe che taluni proprietari di bestiame si vedevano affibbiare dai campari nel corso dell'annata per infrazioni alla regolamentazione comunale sulla pascolazione del be-

**BESTIAME CARICATO SUGLI ALPI DI SOAZZA 1640 - 1659**

ANNO	Alpe di PINDEIRA				Alpe di CRASTEIRA				Alpe di BEG				TOTALE							
	PROP.	CAVALLI	BOVINE	MINUTE	MAIALI	PROP.	CAVALLI	BOVINE	MINUTE	MAIALI	PROP.	CAVALLI	BOVINE	MINUTE	MAIALI	PROP.				
1640	25	7	114	308	--	32	9	119	369	--	42	7	153	461	--	99	23	386	1138	--
1644	21	8	95	305	--	33	12	135	400	4	44	7	157	514	--	98	27	387	1219	4
1647	22	7	96	271	3	33	16	137	408	1	46	8	148	489	1	101	31	381	1168	5
1651	25	6	114	310	4	38	10	155	461	--	42	5	172	485	2	105	21	441	1256	6
1654	23	5	106	294	7	35	8	171	474	7	40	7	171	454	6	98	20	448	1222	20
1657	28	5	132	381	--	34	6	169	492	--	38	5	166	488	--	100	16	467	1361	--
1659	20	6	95	287	1	31	7	135	432	--	39	7	170	558	1	90	20	400	1277	2

Prop. = Proprietari

Minute = Capre e pecore

stiamate. I pagamenti del dovuto avvenivano per lo più in contanti. Non di rado i conti venivano anche pareggiati con l'«incontro» di partite creditizie che si trovavano in altri libri contabili comunali. Questo «incontrare» debiti e crediti è una delle caratteristiche della contabilità mesolcinese dei secoli scorsi che si trova in tutti i libri mastri. Inoltre tutte le talpe catturate e portate al Console venivano pure accreditate in questi quinternetti della taglia del bestiame.<sup>1)</sup>

Il sistema definitivo di applicazione delle taglie al bestiame caricato sugli alpi soazzesi venne deciso da una sentenza del Tribunale dei 14 Giudici della Mesolcina nel 1491. Prima di allora ci si regolava in base ad una decisione presa in Vicinanza che stabiliva essere le taglie da riscuotere «pro focho», ossia ogni capofuoco pagava un tanto indipendentemente dal bestiame posseduto. Tre Soazzesi, Zanne Zarro, Gianni del Misco e Giovanni del fu Martino detto Zanze ricorsero contro questa decisione alla massima istanza civile vallerana, contestando questo modo di imporre le taglie. Con questo sistema si mettevano sullo stesso piano i ricchi con i poveri («...si volunt ponere tallea pro focho et ponere in tallea equalem sic pauperem sicut divitem...»). Il procuratore dei detti tre Soazzesi, Ser Alberto figlio del fu Ser Alberto de Beffano di Roveredo, fa presente ai Giudici come in altre parti dei Grigioni («in locis partis Cruare») queste taglie erano imposte sulla sostanza e non sulla famiglia («pro facultate seu pro ere et non pro focho»).<sup>2)</sup>

L'originale di questa sentenza si trova nell'Archivio parrocchiale di Soazza. Si tratta di una pergamena, 26 x 47 cm circa, rogata dal notaio Alberto de Salvagno di San Vittore il 18 marzo 1491.

L'argomento della sentenza è, a mio parere, importante per capire meglio il funzionamento della vita comunitaria d'un tempo (non si dimentichi infatti che l'economia alpestre ebbe da noi per secoli e fino ancora agli ultimi decenni un grande ruolo in questo ambito).

I Giudici, con questa sentenza, stabilirono un principio progressista di imposizione fiscale (imposta percepita non più per fuoco, ma secondo la sostanza). E' inoltre da rilevare che i tre Soazzesi ricorrenti vinsero la causa facendosi forti, davanti al Tribunale di Valle, dell'uso circa la taglia in altre zone della Lega. Ciò conferma l'importanza avuta dall'adesione di Soazza e di Mesocco alla Lega Grigia, il 23 aprile 1480. [Quest'anno ricorre quindi il Cinquecentesimo della entrata di Soazza e di Mesocco nella Lega Grigia].

Faccio pertanto seguire la trascrizione della sentenza, scritta in latino volgare, con la traduzione in italiano (quest'ultima eseguitami con molta cortesia dal dott. Rinaldo Boldini).

Alla fine ho messo un paio di esempi di quinternetti della taglia del bestiame.

<sup>1)</sup> Cfr. a., per maggiori dettagli, «Gli "Ordini et capitoli" di Soazza del 1750» in QGI XLIV, 4 - 1975.

Il lavoro comune di accomodare le strade per gli alpi è detto nel dialetto locale «conscià strada».

<sup>2)</sup> Quindi, a partire dal 1491 a Soazza, la taglia del bestiame fu imposta non più per fuoco ma sui capi di bestiame caricati sull'alpe.

## TRASCRIZIONE

In nomine domini amen. Anno nativitatis ipsius millesimo quadringentessimo nonagesimo primo Indictione nona die veneris decimoctavo mensis martij. Coram discreto et prudenti Domino Domino *Antonio dicto Marcha*<sup>1)</sup> vicario Misochi et pertinentie, convocati et congregati sunt infrascripti quatuordecim Judices Vallis Misolcine<sup>2)</sup> nomina quorum sunt hec ut infra videlicet:

In primis *Henrichus dictus Arnoldus* *fq*<sup>3)</sup> *Simonis Saline*; *Johannes fq Alberti Gaye*; *Tognius fq Gasparis de Horico*<sup>4)</sup>; *Giannes fq Andree de Curte* omnes quator de Misocho / et scontro *Johannes Pizani filius Ser Henrici de Sacho*<sup>5)</sup> positus fuit *Gaspar dictus Fufus fq Melchionis de Seda de Misocho* / et scontro *Petri fq Zannis dicti Misochoni*<sup>6)</sup> de Souaza positus fuit *Antonelus fq Jacobi Toscani*<sup>7)</sup> de suprascripto loco de Misocho; *Thomax fq Johanneti de Bechagio de Lostalo*; *Martinus filius Melchionis dicti Ministralis*; *Stefanus fq Gasparis dicti Rossi*; *Zannetus fq Petri de Caurina* omnes tres de Callanca; *Nicolla fq Gasparis de Fadono de Valdorte*<sup>8)</sup>; *Johannes notarius filius Ser Tognij del Piceno*<sup>9)</sup>; *Johannes fq Bertrami de Mantovano*<sup>10)</sup> ambo de Rovoredo et ego *Albertus de Salvagno notarius*<sup>11)</sup> infrascriptus habitans in Sancto Victore omnes quatuordecim Judices Vallis Misolcine electi et deputati ad dicernendum et ministrandum Jus in dicta Valle Misolcine nomine Christo Christi.

In questio et differentia per et inter *Zannem fq Zari*<sup>12)</sup>; *Giannem fq Tognij del Misco* ambos de Souaza Vallis Misolcine suis nominibus proprijs et item nomine et vice *Johannis fq Martini dicti Zanke* similiter de Souaza parte una; seu *Ser Albertum fq alterius Ser Alberti de Beffano*<sup>13)</sup> de Rovoredo; et *Gasparem fq Jacobi Toschani*<sup>7)</sup> de suprascripto loco de Misocho procuratores suos et agentes pro eis parte una et comune homines et singulares personas de Souaza seu *Ser Tognium fq Ser Jacobi Guerzeti* de suprascripto loco de Misocho procuratorem suum et agentem pro ipsius comune et hominibus parte altera, et hoc ratione causa et occaxione certe *talea de talea partis dela cruara possite ut asseritur suprascriptis Zanno; Giano et Johanne dicentes opponentes et allegantes procuratores et agentes pro suprascriptis Zanno; Gianno et Johanne quod in locis partis cruarre ponitur talea pro facultate seu pro ere et non pro focho et quod consul et homines de Souaza faciant de duabus unum; videlicet si volunt ponere talea pro focho et ponere in talea equalem sic pauperem sicut divitem, credunt et se intendunt suprascripti Zannes; Giannes et Johannes posse gaudere et possidere de fructibus et utilitatibus alpium communium, non tamen ad par illorum qui tenent duodecim et sedecim vachas et capras et pecudes ad paschalandum super dictis alpibus communibus sed posse paschulari super dictis alpibus communibus cum duabus tribus aut quatuor vachis forensibus si non habent de suis; et non esse privati in toto a suo comune si debent solvere taleam pro focho; aut quod ipsi comune et homines ponant taleam pro facultate seu pro ere; et non pro focho; et quod ipsi pro hac vice deposuerunt suam taleam que eis taliata fuit in manibus Juris ne missus partis: qui erat hic pro exigendo taleam a comunitatibus daret eis damnum nec expensas tamen ipsi posuerunt dicta taleam in manibus Juris sine preiuditio Jurum; et aliter nec aliquando credunt posse astringi nec cogi nisi pronuntiante dictum est: Respondit suprascriptus *Ser Tognius Guerzeti* procurator suprascriptorum communis et hominum de Souaza pro presenti non petunt: suprascriptis Zanno; Giano et Johanne nullam taleam et si ponent taleam in futuro ponent in honestate: et credunt et se intendunt quod suprascripti tres superius nominati debeant si volunt esse boni vicini stare et vivere una cum alijs vicinis; et servare vicinias et ordinamenta que fient et fieri contingit per mayorem partem vicinorum de Souaza; prout factum et servatum fuit usque in presenti die: et prout fit et servatur ubique locorum et terrarum: et quod ubique locorum id quod ordinatum fuit in una vicinania per*

mayorem partem, illud semper sit ratum et firmum; et quod unus duo tres nec quatuor non habuerunt nec habent potestatem revocandi id quod factum et ordinatum fuit per unam viciniam: et si unus duo tres vel quatuor possent revocare id quod ordinatur per unam viciniam; tunc vicinie que fiunt in communib[us] unquam haberent locum. Item vigore qui continetur in quodam ordinamento facto per quasdam personas de Souaza habentes potestatem a mayore parte dicti comunis de Souaza quod id quod ordinatur per mayorem partem communis aut solummodo per consulem de Souaza, id esset ratum et firmum; ut constat publico Instrumento ipsius ordinamenti inde tradito et rogato per *quondam Albertum del Nigro*<sup>15)</sup> de Misocho olim notarium publicum vallis Misolcine Anno Indictione die et mense in eo contentis.

Item vigore quia consul de Souaza protestatus fuit suo sacramento quod in publica vicinantia suprascripta talea possita fuit pro focho per mayorem partem vicinorum de Souaza. Item suprascriptus *Ser Tognius* procurator ut supra dixit et credit quod suprascriptus *Ser Albertus* procurator ut supra debeat probare per formam Juris quod sit usus et consuetudo in locis et partibus cruare ponendi talleam pro focho prout superius dixit aut quod dimittat esse illud capitulum. Respondit suprascriptus *Ser Albertus* procurator ut supra et dixit quod si suprascriptus *Ser Tognius* procurator ut supra non vult quod dictus *Ser Albertus* dicat illud capitulum dimittet *cum esse*. Cum suprascripti Judices auditis petitionibus suprascriptarum ambarum partium et earum responsionibus, et omnibus iis que una pars contra alteram partem et altera contra alteram: / dicere allegare et opponere voluerunt et potuerunt / et item auditio dicto Instrumento ordinamenti: et protestatione facta per suprascriptum consulem: et super predictis omnibus et singulis habuerunt inter eos plenum consilium examinationem et cognitionem suo videre et cognoscere, existentes in loco de Misocho in contrata de Crimea<sup>16)</sup> in stupa<sup>17)</sup> *Donati de Gualzero*: et in bancho pro tribunali sedentes: Christi nomine invocato eiusque gloriose semper Virginis Marie matris et totius curie celestis eorum ausilio implorato, a quibus cuncta bona procedunt iuditia unanimiter et concorditer et nemine eorum discrepante, per eorum et cuiuslibet eorum factorum: per ea que viderunt et cognoverunt: sententiaverunt et sententiant que suprascripti comune et homines de Souaza habeant: et habere debeant libertatem aut (.....) -mines ponant et ponere debeant in ipso comuni talleam pro facultate seu pro ere: aut quod dimittant suprascriptos Zannem; Giannem et Johannem gaudere et possidere de alpibus communis de Souaza in honestate in illis temporibus in quibus dicte alpes gaudentur et possidentur. Et si de cetero apparrebunt alia melliora Jura in predictis quod semper debeant audire et intellegi in Jure. Late et proferte sunt suprascripte sententie per suprascriptos Judices: et lecte scripte et vulgarizate fuerunt et sunt per me notarium infrascriptum.

*Actum in loco de Misocho in stupa Donati Gualzeri* pro ut supra dictum est. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati: *Zannetus fq Gasparis de Bocheto; Simon fq Antonij dicti Zabayni; Simon fq Henrici dicti Arnoldi; Dominicus filius Alberti Bovolini*<sup>18)</sup>; *Horicus fq Gasparis de Horico*<sup>4)</sup>; omnes quinque de Misocho; *Johannespetrus notarius filius Gotardi de Bolzono*<sup>19)</sup>. Et pro vigario et teste *Ser Antonius notarius fq Ser Donati de Sacho*<sup>20)</sup> ambo de Grono, et omnes septem testes noti et ydonei.

Ego *Albertus de Salvagno fq Ser Andree*<sup>11)</sup> publicus Imperiali auctoritate notarius Vallis Misolcine; hoc Instrumentum sententiarum et predictorum omnium et singulorum rogatus tradidi scripsi et me hic subscripsi cum suprascriptis duabus glosulis additis ut supra ubi legitur *dixit dicere allegare: et opponere voluerunt et potuerunt et scontro positus fuit Gaspar dictus Fufus fq Melchionis de Seda de Misocho.*

\* \* \* \*

Attergazione: « . . . . sententiarum communis et hominum de Souaza lata a favore *Zanes de Zaro*<sup>12)</sup>; *Gianis fq Tognij del Misco*; *Johannes fq Martini de Zanze* de suprascripto loco de Souazia ut intus continetur. »

#### NOTE

- 1) *Antonio detto Marca* (Antonio a MARCA), figlio di Ser Donato. Morto nel 1507. Cfr., di Spartaco a Marca, ORIGINE E CAPOSTIPITE DELLA FAMIGLIA A MARCA, in QGI XLIV, 2 — aprile 1975.
- 2) Le questioni di diritto civile venivano giudicate da un tribunale composto da 14 giudici.  
Il capitolo 38 degli Statuti vecchi di Valle del 1452, « *Numeros dominorum iudicum vallis Mexolcine* », così recita in merito: « Item statutum est quod a muro de Sorte insursum sint et esse debeant septem iudices et a muro de Sorte infra alij septem iudices et non plures nec pauciores quia de iure debent esse quatuordecem iudices. »  
(cfr. di P. Jörimann, DIE STATUTEN DES TALES MISOX VON 1452 UND 1531, in 'Zeitschrift für Schweizerische Geschichte', 1927).
- 3) *fq*: filius quondam = figlio del fu.
- 4) *Antonio figlio del fu Gaspare de Horico*, di Mesocco.  
La famiglia de Horico è pure presente a San Vittore. Alla fine del Cinquecento vive a San Vittore un *Mastro Pietro de Horico*, citato nel Libro di conti del Podestà Nicolao a Marca (Archivio della Famiglia a Marca). Siccome quasi tutti coloro che in questo Libro sono menzionati come « Mastri » o « Magistri » sono identificabili con i noti architetti (Albertalli, Androi, Faffono, Rigaglia, ecc.), è possibile che anche questo Pietro de Horico fosse un mastro da muro, se non proprio architetto.
- 5) *Giovanni Pizani figlio di Ser Enrico De Sacco*: si tratta sicuramente di un figlio naturale di Enrico II De Sacco. Infatti i figli legittimi dei De Sacco non potevano far parte dei 14 Giudici della Mesolcina e nemmeno rappresentare qualcuno in cause giuridiche:  
Cap. 46 degli Statuti vecchi del 1452, « *Ne legiptimi de Saco possint procurare* » — « Item statutum est quod nullus legiptimus de Saco audeat nec presumat procurare sive procurator esse alicuius persone sub pena florenorum quinquaginta auri; et ulterius nemo teneatur sibi respondere. » (P. Jörimann, op. cit.).
- 6) A Soazza esisteva la famiglia MESOCO, estintasi nella seconda metà del Seicento. A Lostallo c'era la famiglia MESUCHINA, ancora presente nel tardo Settecento. Si tratta evidentemente di cognomi di chiara origine.
- 7) La famiglia TOSCANO, una delle più antiche per presenza di Mesocco, conta ancora molti esponenti in loco e altrove.
- 8) *Valdòrt*: piccola frazione situata al centro del triangolo Cama-Verdabbio-Leggia. (Cfr. CN della Svizzera 1 : 25000, foglio 1294).
- 9) *Giovanni figlio di Ser Antonio del Piceno*: notaio, di Roveredo. Pergamene da lui rogate si trovano ancora nei nostri archivi. Per esempio il Doc. No. 37, del 1498, Archivio comunale di San Vittore.
- 10) *Giovanni figlio del fu Bertramo Mantovani*. Il casato dei MANTOVANI esisteva in Mesolcina con due rami distinti: quello di San Vittore—Roveredo che diede qualche Magistro ed ora è estinto e quello di Soazza, ancora esistente.
- 11) *Alberto de Salvagno figlio del fu Ser Andrea*, notaio. Parecchie pergamene da lui rogate si trovano ancora nei nostri archivi, in particolare nell'archivio comunale di San Vittore (cfr. REGESTI DEGLI ARCHIVI DELLA VALLE MESOLCINA, Poschiavo 1947).

- <sup>12)</sup> *Zanne de Zarro*: Questa pergamena è il documento più vecchio di Soazza, da me esaminato, in cui appare il casato ZARRO tuttora presente in loco. I manoscritti soazzesi anteriori non sono certo numerosi per cui la mancata menzione del cognome ZARRO in questi ultimi documenti non significa che la famiglia non fosse presente nel paese. Pare che il casato ZARRO o DE ZARRO fosse una nobile famiglia di Como. Un Giorgino de Zarro, nel 1358, figura quale testimonio in un arbitrato fra il Vescovo di Coira e i Signori di Marmels (HISTORISCH - BIOGRAPHISCHE LEXIKON DER SCHWEIZ, vol. VII, Neuchâtel 1934).
- <sup>13)</sup> *Ser Alberto figlio del fu Ser Alberto di Beffano*. Beffano è una frazione di Roveredo. All'inizio del Quattrocento Alberto De Sacco fa riassettere il «castello di Beffano» (cfr. D. F. Vieli, STORIA DELLA MESOLCINA, Bellinzona 1930, p. 74). Un notaio Enrico figlio di Ser Angelo detto Negro di Beffano rogò la pergamena del 7 aprile 1430 conservata nell'Archivio comunale di Roveredo.
- <sup>14)</sup> *Cruàra* (in altre pergamene «Cruàla»): era il termine usato in Mesolcina per indicare quello che oggi indicheremo, grosso modo, come il Grigioni interno, al di là del San Bernardino.
- <sup>15)</sup> *Alberto del Nigro*, notaio di Mesocco, nel 1491 già defunto. I Del Negro o NIGRIS, stirpe mesoccona della frazione di Andergia, diedero in passato un cospicuo numero di notai. Noto è quel notaio Gaspare Nigris che fu fatto impiccare da Gian Giacomo Trivulzio senza regolare processo e poi gettato dalle murate del Castello di Mesocco e che diede poi origine alla leggenda di Gaspare Boelini. Il casato NIGRIS di Mesocco è quasi estinto. A Chiasso vivono ancora il signor Alfredo Nigris che, se non erro, fu uno dei primi entusiasti aderenti alla Pro Grigioni Italiano, e suo figlio Silvano.
- <sup>16)</sup> *Crimeo*: una delle frazioni di Mesocco.
- <sup>17)</sup> *in stupa*, ossia in quel caratteristico locale delle nostre case che in dialetto è chiamato «stùa». Di solito nelle nostre «stùen», quasi sempre con le pareti rivestite interamente di legno, c'è anche la tipica «pigna» di sasso.
- <sup>18)</sup> *Domenico figlio di Alberto Bovollini*. La famiglia BOVOLLINI della frazione di Benabbia a Mesocco, ora estinta, diede molti notai. Fra tutti è noto quel notaio Martino Bovollino, fatto assassinare presso Cantù nel 1531 da Gian Giacomo Medici detto il Medeghino. Martino Bovollino era una delle personalità più in vista nei Grigioni ai suoi tempi. Fra i suoi amici contava per esempio Giovanni Travers che fu Governatore grigione in Valtellina nel 1517 e 1523. Fu in corrispondenza epistolare anche con Erasmo da Rotterdam. Il figlio di questo Martino, pure notaio, di nome Lazzaro, studiò a Friburgo in Brisgovia dal celebre Enrico Galeano. La figura di Martino Bovollino e quella del notaio Gaspare Del Negro (v. N. 15) si confusero nella mente popolare dando origine alla leggenda di Gaspare Boelini.  
(Le due lettere note di Martino Bovollino a Erasmo da Rotterdam sono state pubblicate da A. M. Zendralli in IL GRIGIONI ITALIANO E I SUOI UOMINI, Bellinzona 1934, p. 102 ss.).
- <sup>19)</sup> *Giovanni Pietro, notaio, figlio di Ser Gottardo Bolzoni*. I Bolzoni di Grono diedero anch'essi molti notai. Di questo Giovanni Pietro Bolzoni esistono nei nostri archivi parecchie pergamene.
- <sup>20)</sup> *Ser Antonio, notaio, figlio del fu Ser Donato De Sacco*. Si tratta di un espONENTE del ramo gronese dei De Sacco. Se la memoria non mi fa difetto, l'ultimo De Sacco del ramo di Grono è morto intorno al 1919.

#### TRADUZIONE

Nel nome del Signore, Amen. Nell'anno della sua natività 1491, indizione nona, giorno di venerdì 18 marzo.

Davanti all'egregio e prudente signore Signor Antonio detto Marcha, vicario di Mesocco e delle sue pertinenze, sono stati convocati e radunati i sottoscritti quattordici Giudici della Valle Mesolcina, i cui nomi sono i seguenti, cioè: Prima di tutti Enrico detto Arnoldo del fu Simone Salina; Giovanni del fu Alberto della Gaia; Tonio del fu Gaspare Orico; Gianni del fu Andrea de Curte, tutti quattro di Mesocco, e al posto di Giovanni Pizano figlio di Ser Enrico de Sacco è stato chiamato Gaspare detto Fufo del fu Melchione de Seda di Mesocco, e al posto di Pietro del fu Zanni detto Mesoccione di Soazza è stato chiamato Antonelo del fu Giacomo Toscano del soprascritto luogo di Mesocco; Tomaso del fu Giovannetto di Becaggio di Lostallo; Martino figlio di Melchione detto il Ministrale; Stefano del fu Gaspare detto Rosso; Zanetto del fu Pietro di Caurina, tutti e tre di Calanca; Nicola del fu Gaspare Fadono di Valdorte; Giovanni notaio figlio di Ser Tonio del Piceno; Giovanni figlio del fu Bertramo de Mantovano, tutt'e due di Roveredo, ed io Alberto di Salvagno notaio sottoscritto abitante in San Vittore. Tutti i quattordici giudici della Valle Mesolcina, eletti e deputati a decretare e ministrare il diritto in detta Valle Mesolcina in nome del Signor nostro Gesù Cristo.

Nella questione e differenza per e fra Zanne del fu Zarro, Gianni del fu Tonio del Misco, ambedue di Soazza Valle Mesolcina a nome proprio e anche in nome e luogo di Giovanni del fu Martino detto Zanza parimenti di Soazza per una parte: ovvero Ser Alberto del fu altro Ser Alberto di Beffano di Roveredo e Gaspare del fu Giacomo Toscano del soprascritto luogo di Mesocco, loro procuratori e rappresentanti da una parte: e il Comune, gli uomini e singolari persone di Soazza, ovvero Ser Tonio del fu Ser Giacomo Guerzetti, del soprascritto luogo di Mesocco loro procuratore e agente per essi comune e uomini dall'altra parte. E ciò a ragione, causa ed occasione di certa taglia della taglia della Cruara imposta, come si afferma, ai soprascritti Zanno, Giano e Giovanni. Dicono, oppongono ed allegano i procuratori rappresentanti i soprascritti Zanno, Gianno e Giovanni, che nei luoghi della parte della Cruara la taglia viene imposta secondo la facoltà, cioè secondo la sostanza e non *pro foco* e che il console e gli uomini di Soazza confondono le due cose; cioè se essi vogliono imporre la taglia *pro foco* e equiparare il povero al ricco, allora i soprascritti Zanno, Gianni e Giovanni credono che essi possano godere e possedere dei frutti e delle utilità degli alpi comuni, tuttavia non alla pari di coloro che hanno dodici o sedici vacche e capre e pecore per pascolare in detti alpi, ma che essi possano pascolare in detti alpi comuni da due a tre a quattro vacche *forastiere se non ne hanno di proprie*. Essi non devono essere privati del tutto dal proprio comune se devono pagare la taglia per il fuoco; oppure lo stesso comune e gli uomini fissino una taglia secondo la facoltà e la sostanza e non per il fuoco. Per questa volta essi hanno depositato la loro taglia nelle mani del tribunale neutrale. Chi era qui per esigere la taglia dalle comunità risarcisse loro i danni e le spese, tuttavia essi deposero la loro taglia nelle mani del tribunale senza pregiudizio dei loro diritti; e non credono di poter essere costretti se non nel modo detto. Risponde il soprascritto Ser Tonio del Guerzetto procuratore dei sopradetti comune e gente di Soazza. Dice che il Comune e i cittadini di Soazza non pretendono niente per intanto ai predetti Zanno, Giano e Giovanni: nessuna taglia, e se statuiscono una taglia nel futuro la stabiliranno onestamente. Essi credono e intendono che i soprascritti tre soprannominati debbano, se vogliono essere buoni vicini, stare e vivere insieme con gli altri vicini; e conservare i decreti e gli ordini che si fanno e che converrà essere fatti dalla maggioranza dei vicini di Soazza, come si è fatto e usato fino a questo giorno e come deve essere osservato in qualunque posto della terra. Quanto è stato stabilito in una vicinanza da parte della maggioranza ciò si abbia sempre per rato e fermo. Né uno né due né tre né quattro possano revocare quanto è stato fatto e stabilito da una vici-

nanza. Se uno, due, tre o quattro potessero revocare quanto si stabilisce da una vicinanza allora tutti i decreti che si fanno nelle comunità giammai avrebbero luogo. E così in forza di un certo decreto fatto da alcune persone di Soazza aventi potestà dalla maggiore parte di detto comune o anche solo attraverso il console di Soazza che ciò avesse valore e fermezza: come consta da un pubblico istruimento della stessa ordinazione da allora steso e rogato dal fu Alberto del Nigro di Mesocco, già notaio pubblico della Valle Mesolcina, dell'anno, indizione, mese e giorno in quello contenuti.

E così il console di Soazza affermò con suo giuramento che nella pubblica vicinanza la soprascritta taglia era stata decisa dalla maggioranza dei vicini di Soazza *pro foco*. Così il soprascritto Ser Tonio procuratore come sopra disse e crede che il soprascritto procuratore *ut supra* Ser Alberto debba provare formalmente che sia uso, nelle località e parti di Cruala di stabilire la taglia per fuoco come ha detto sopra, oppure smetta di affermare che esiste un tale capitolo. Gli risponde il soprascritto Ser Alberto, procuratore come sopra, e disse che se il soprascritto Ser Tonio procuratore come sopra non vuole che il detto Ser Alberto dica che quel capitolo esiste<sup>1)</sup>

E così i sopradetti giudici udite le petizioni di ambedue le soprascritte parti e le risposte delle stesse, e tutto ciò che una parte aveva affermato contro l'altra e l'altra contro la prima, quanto hanno voluto e potuto affermare ed allegare ed opporre, e pure udito quello strumento di ordinamento e la protesta fatta dal soprascritto console, avuta fra sé sui predetti tutti e singoli pieno consiglio e deliberazione, stando nel luogo di Crimeo nella «stufa» di Donato de Gualzerio e sedendo sulla banca del tribunale, dopo avere invocato il nome di Cristo e quello della sua madre la gloriosa sempre vergine Maria e l'ausilio di tutta la loro corte celeste, dai quali procedono tutti i beni, accertati da loro unanimamente e concordemente senza eccezione di alcuno gli indizi...: per quanto videro e conobbero sentenziarono e sentenziano che il soprascritto comune e i suoi vicini abbiano e debbano avere la libertà di stabilire e di dover stabilire in detto comune *la taglia secondo la facoltà o la sostanza*: oppure lascino che i soprascritti Zanne, Gianne e Giovanni godano e possiedano degli alpi di Soazza in quei tempi nei quali detti alpi si godono e si possiedono. E se in futuro appariranno altri migliori diritti su detti alpi, che sempre si debbano udire e discernere secondo il diritto. Queste sentenze sono state date e pubblicate dai soprascritti giudici. Lette, scritte e rese pubbliche furono per me notaio sottoscritto. Fatto a Mesocco nella «stufa» di Donato Gualzerio, come detto sopra.

Furono presenti come testimoni chiamati e richiesti: Zanetto del fu Gaspare de Bochetto; Simone del fu Antonio detto Zabaino; Simone del fu Enrico detto di Arnoldo; Domenico figlio di Alberto Bovolini; Enrico del fu Gaspare de Orico, tutti e cinque di Mesocco; Giovanpietro notaio figlio di Gottardo de Bolzono. E come vicario e teste Ser Antonio notaio del fu ser Donato de Sacco, ambedue di Grono, tutti sette testimoni noti et idonei.

S. T. Io Alberto di Salvagno del fu ser Andrea, pubblico notaio della Valle Mesolcina per autorità imperiale, richiesto ho steso questo istruimento di sentenze e di tutti i predetti decreti, l'ho scritto e qui mi sottoscrissi con le soprascritte due piccole glosse aggiunte come sopra, dove si legge «disse di dire e di allegare e opporre vollero e poterono» e «al suo posto fu chiamato Gaspare detto Fufo del fu Melchione di Seda di Mesocco».

Attergazione: Carta sententiarum communis et hominum de Souaza lata a favore Zanes de Zarro; Gianis fq Tognii del Misco; Johannes fq Martini del Zanze de suprascripto loco de Souazia ut intus continetur.

<sup>1)</sup> C'è una lacerazione nella pergamena.

## Appendice

### ESEMPI DI QUINTERNETTI DELLA TAGLIA SUL BESTIAME

#### a) Quinternetto della taglia dell'alpe di Pindéira per l'anno 1643

un cavallo = Lire 6; una bovina = Lire 3; una bestia minuta (capra o pecora)  
= 15 sesini (3/4 di Lira); un maiale = L. 3

\* \* \*

Suma L. 598:15 adi 24 giugno 1644 con li deputati alli conti	L. 598:15
Riceputo per tanti incontrati con la Comunità adi soprascritto	L. 491:03
Riceputo il signor <b>Console Jacom Senestré</b> fine adi soprascritto	L. 59.10
Saldato et reportato al libro della Comunità a foi 128	

\* \* \*

Il Molto Illustré Signor **Ministrale et Dottor Rodolfo (Antonini)**, deve dare per la taglia de cavalli 2, vacche 9, bestie minute 14 L. 49:10

Signor **Gio. Pietro fq Battista Antonini** un caval, bestie bovine 7, minute 28 item per li pegni 1642 L. 48:— 1:10

Signor **Gio. Antonio Antonini** un caval, vacche 7, bestie minute 23 L. 44:05 item per li pegni 1642 1:10

Signor **Jacum fq Gabriel Senestré** vacche 7, bestie minute 20 item per li pegni 1642 36:— 1:10

Signor **Francesco Sonvico** un caval, vacche 4, bestie minute 25, un rugante (=maiale) item per li pegni 1642 39:15 1:10

Signor **Jacum di Giovanol Senestré** vacche 6, bestie minute 19 item per li pegni 1642 32:05 3:—

Messer **Giovanni Danz** deve dare per la taglia di vacche 7, bestie minute 21 L. 36:15

Messer **Giovanetto Rosa** vacche 7, bestie minute 21 item per li pegni 1642 item per li pegni della fontana L. 3:— L. 3:— L. 3:—

Riceputo una talpa item per tanti messi al libro della Comunità a foi 116	L. :04
	L. 49:06

Riceputo incontro la sua taglia come appare al libro della Comunità	L. 49:10
---	----------

Riceputo talpe 3	L. :12
Riceputo incontro al libro della Comunità a foi 129	L. 45:03

Riceputo una talpa item per tanti incontrati con la Comunità come al libro a foi 2	L. 37:06
--	----------

Riceputo incontro con la Comunità al libro a foi 134	L. 44:05
--	----------

Riceputo incontro il Signor <b>Dottor Gio. Pietro Antonini</b> a nome di <b>Battista Martinol</b>	L. 35:05
---	----------

Riceputo in dinar adi 21 december 1643	L. 36:—
Riceputo in dinar adi 24 marzo 1644	L. —:15

Riceputo incontro per il <b>Dottor Gio. Pietro (Antonini)</b> come appare al libro della Comunità in foi 130	L. 43:10
--	----------

Messer <b>Martin Bevelaqua</b> vacche 3, bestie piccole 11 item per li pegni 1642	L. 17:05 L. 1:10	Riceputo per tanti bonificati li Signori dellì Conti causa d'un viaggio fatto da Tosana a Coira con lettera a nome della Comunità fine adi 24 giugno 1644 et dinari sborsati messi al libro della Comunità 138	L. 15.—
Messer <b>Pietro Senestré</b> vacche 4, bestie piccole 18	L. 25:10	Riceputo incontrato con la Comunità il Conselo a nome del contrascritto	L. 8:—
Messer <b>Gio. Pietro Menico</b> un caval, vacche 3, bestie piccole 11 item per li pegni 1642	L. 23.05 L. 1:10	Riceputo incontrato con la Comunità al libro a foi 136	L. 17:10
Messer <b>Zan Scrinzo</b> vacche 9, minute 16 comprese quelle della sua Rosa item per li pegni 1642	L. 39:— L. 4:—	Riceputo una talpa Riceputo incontrato con la Comunità per <b>Gio. Gatton</b> a nome del contrascritto messo al libro della Comunità a foi 138	L. :04 L. 24:11
L' <b>Heredi del q. Giulio Zurio</b> vacche 10, piccole 24	L. 48:—	Riceputo talpe 2 item per tanti incontri <b>Cristoforo Ferrari</b> causa del fitto della casa	L. —:08 L. 37:10
* * *		item per tanti incontri il Signor <b>Dottor Gio. Pietro (Antonini) il Giovine</b> a foi 150	L. 10.02
<b>Barbara Lorencetta</b> deve dare per la taglia de vacche 2, bestie piccole 12	L. 15.—	Ricepute talpe 2 Riceputo in dinar adi 19 genar 1644 Riceputo incontrato con la Comunità per il Console a foi 2	L. —:08 L. 2:12 L. 12:—
Messer <b>Jacum de Martin Minetto</b> vacche 4, bestie minute 10	L. 19:10	Riceputo in dinarj adi 9 febrar 1644	L. 19:10
Messer <b>Jacum del Zoppo</b> vacche 3, bestie piccole 11 item per li pegni 1642	L. 17:05 L. 3:—	Riceputo talpe 3 Riceputo incontrato con la Comunità a foi 121	L. —:12 L. 19:13
<b>Dominica del Zoppo</b> vacche 2, bestie piccole 8 item per li pegni 1642	L. 12:— L. 1:10	Riceputo messi al libro della Comunità a foi 138	
Messer <b>Giovan del Zoppo</b> un caval, vacche 4, bestie piccole 12 item per li pegni 1642	L. 27:— L. 1:10	Riceputo messi al libro della Comunità a foi 138	

b) **Quinternetto della taglia dell'alpe di Crastéira per l'anno 1645**

un cavallo = Lire 6; una bovina = Lire 3; una minuta (capra o pecora) = Lire 3/4  
(15 sesini); un maiale = Lire 3

\* \* \*

**Cogliatori: Antonio Zar; Lazer Martinolo**

Adi 8 aprile 1646 tirato il conto del presente quinternetto per il signor Console et limitati et il sumario sono L. 903:06

vano detratti l'incontrati che sono L. 517:05 = restano debitori alla suma L. 385:11

Sborsati al signor **Console Jacom Maijto** in più partite dacordio L. 89:—  
item adi 8 detto sborsati al signor Console in dinari L. 156:—

Adi 8 aprile 1646 saldato il conto con messer **Antonio Zar** coglitore L. 140:19  
et resta debitore alla suma

Riceputo per tanti incontrati con la Comunità et dacordio con il  
signor **Console Jacom Maijto** adi 9 maggio 1646 L. 48:05  
item riceputo adi 3 maggio 1646 il Console Jacom Maijto in dinari L. 92:14

Messer **Battista Martinol** deve pagare per la taglia d'un caval,  
vacche tre, bestie minute 15 L. 26:05  
item per li pegni 1644 L. 4:10

Riceputo incontro per suo conto  
il signor **Ministrale Dottor Gio.**  
**Pietro Antonini** L. 30:15

Messer **Antonio Carpella** vacche 3,  
bestie minute 8 L. 15:—

Riceputo et pagato L. 15:—

Messer **Gio. Pietro fq Signor Dottor Giouan Antonio Antonini**, un caval,  
vacche 6, bestie minute 10 L. 31:10  
item per li pegni 1644 L. 21:—

Riceputo per tanti incontrati con  
la Comunità al libro a foi 124 L. 52:10

Messer **Gio. Pietro Toschini** vacche  
4, minute 17 L. 24:15  
item per tanti come appare al  
libro della Comunità a foi 120 L. 7:19

Riceputo et pagato L. 32:09

Messer **Jacom fq Zan Minetto** un  
caval, vacche 4, bestie minute 15 L. 29:05  
item per li pegni 1642 L. 1:10

Riceputo incontro **Gio. del Zopp**  
come appare al libro a foi 125 L. 10:—  
receuto dal contrascritto lire L. 20:15

Messer **Giouan Zar** un caval, vacche 6, bestie minute 19 L. 38:05  
item per li pegni 1644 L. 6:—

Riceputo per tanti incontrati al  
partito di **Pietro Par fq Antonio**  
come al libro della Comunità adi  
genaro 1646 L. 37:10

Messer **Martin Menico** un caval,  
vacche 7, bestie minute 12 L. 36:—  
item per li pegni 1642 L. 1:10

Riceputo incontro con la Comunità per **Giouan Zingotto** a foi 140 L. 15:—  
item per tanti incontrati come al  
libro della Comunità a foi 149 L. 29:05

\* \* \*

Messer **Giouan Ruscon** deve dare  
per la taglia de vacche 4,  
bestie minute 18 L. 25:10  
item per li pegni 1644 L. 3:—  
item deve dare per tanti come  
appare al libro della Comunità  
in foi 115 L. 3:15

Riceputo per tanti per lui incontrati il **Locotenente Gio. Battista Ferrario** adi genaro 1646 L. 31:10  
Riceputo e pagato L. —:10  
L. —:18

Messer <b>Jacom Ruscon</b> vacche 2, bestie minute 6 Riceputo dal suddetto Jacom per haver acomodato li ferri guasti per causa della strada di Crastera L.	Riceputo dal contrascritto L. 3:10 Riceputo per haver tenuto bon per <b>Jacom Ruscon Martin Ranzeto</b> L. 3:— item per tanti incontrati per un legno datto alla Casa della Comunità L. 1:10
Messer <b>Antonio Imino</b> vacche 4, bestie minute 3 L. 14:05	Riceputo dal quontra scrito L. 14:05
Messer <b>Martin Banché</b> vacche 5, item per li pegni 1644 L. 1:10	Riceputo dal quontra scrito L. 27:—
Messer <b>Zan Ruscon detto Mainera</b> vacche 5, minute 13 L. 24:15	Riceputo e pagato L. 24:04
Messer <b>Antonio Gianello de Loda</b> un caval, vacche 3, bestie minute 18 L. 28:10 item per li pegni 1644 L. 3:— item per tanti come appare al libro della Comunità in foi 143 al partito del Tona L. 12:17 item al libro della Comunità in foi 126 L. 1:10	Riceputo e pagato
<b>Giouanina Murgantina</b> bestie mi- nute 6 L. 4:10 bestie minute 14 L. 25:10	Riceputo e pagato L. 6:—
***	
Messer <b>Jacom Majutto</b> vacche 4, bestie minute 20 L. 27:— item per li pegni 1644 L. 1:10 item per il selario della strada cioè mezo il selario 1637 L. 3:15	Riceputo dal signor consele L. 12:— item assi 6 di pescia per la porta delle Casa della Cura L. 9:— item per error d'una bestia minuta L. —:15 item in dinari L. 10:10
Messer <b>Giouan Zimara</b> vacche 6, bestie minute 16 L. 30:—	Riceputo per haver tenuto bon il signor <b>ministrale Gio. Pietro Anto-</b> <b>nini</b> a nome di suo barba Dottor L. 15:— Riceputo e pagato L. 15:—
<b>Il servitore Pietro Coppa</b> vacche 3, bestie minute 9 L. 15:15 item per li pegni 1644 L. 1:10	Riceputo e pagato L. 17:05
Messer <b>Righo Baij</b> vacche 3, be- stie minute 23 L. 26:05	Riceputo per una giornata fatta ultimamente con il padre cappuc- cino a montagna 1645 di ottobre L. 3:15 Riceputo incontrato il signor <b>mi-</b> <b>nistrale Dott. Gio. Pietro Antonini</b> L. 22:10
Messer <b>Jacom Calin</b> un caval, vacche 3, bestie piccole no. 13 L. 24:15 item li pegni del 1644 L. 1:10 item per tanti come appare al li- bro della Comunità in foi 139; item al libro della comunità in foi 126 L. 15:—	Riceputo incontrato con la Comu- nità in foi 123 al partito di <b>Pietro Paro</b> L. 20:— Riceputo e pagato L. 21:05
Messer <b>Giouan Gatton</b> vacche 8, bestie piccole 17 L. 36:15	Riceputo messo al libro della Com- unità al suo partito in foi 117 L. 36:15

Messer <b>Giouan fq Zanin Toschino</b> vacche 7, minute 18	L. 34:10	Riceputo incontrato al libro della Comunità al partito di <b>Gio. Gattone</b> in foi 117	L. 34:10
<hr/>			
<b>Maria de Pietro Zar</b> bestie minute 6	L. 4:10	Riceputo e pagato	L. 4:10
Messer <b>Antonio Gianello detto Chiap</b> vacche 6, minute 10 item per li pegni 1644	L. 25:10 L. 4:10	Riceputo incontrato al libro della Comunità al partito di <b>Piero Paro</b> in foi 123	L. 30:—
Messer <b>Martino Ferrario</b> vacche 3, minute 12	L. 18:—	Riceputo dal contrascritto	L. 17:04
Messer <b>Pietro fiolo d'altro Pietro Ferrario</b> vacche 4, minute 12	L. 21:—	Riceputo e pagato	L. 21:—
Messer <b>Jacom Pifferetto</b> vacche 5, bestie minute 14 item li pegni 1644	L. 25:10 L. 6:—	Riceputo e pagato item per tanti incontri a suo conto <b>Gio. Zar</b> come al libro della Comunità a foi 149	L. 16:10 L. 15:—
Messer <b>Giouan Toschino</b> un caval, vacche 3, minute 15 item li pegni 1644	L. 25:10 L. 6:—	Riceputo tenuto bon il signor <b>ministrale Gio. Pietro Antonini</b> per suo barba <b>Dottore</b>	L. 27:—
Il Signor <b>Ministrale et Dottor Gio. Pietro (Antonini)</b> un caval, vacche 5, bestie minute 5 item li pegni del 1644	L. 24:15 L. 1:10	Riceputo incontrato con la Comunità come appare al libro della Comunità a foi 142	L. 26:05
<hr/>			
Messer <b>Pietro Ferrario</b> vacche 4, bestie minute 13	L. 21:15	Riceputo tenuto bon il Signor <b>ministrale Dottor Gio. Pietro (Antonini)</b> a nome di suo barba Dottore	L. 21:15
Il <b>Locotenente (Gio. Battista) Ferrario</b> un caval, 9 vacche, bestie minute 15, e un rugant item li pegni del 1644	L. 47:05 L. 1:10	Riceputo incontrato al libro della Comunità al suo partito in foi 122	L. 48:15
Messer <b>Antonio Rosso</b> un caval, vacche 3, minute 5 item li pegni 1644	L. 18:15 L. 7:—	Riceputo per tanta salvaticina et una giornata a andar a Camma a portarle dacordo	L. 20:—
Messer <b>Martin Rancetto</b> vacche 3, bestie piccole 8 item per li pegni 1644	L. 15:— L. 6:—	Riceputo e pagato	L. 4:05
Cattarina moglier di <b>Zan Par</b> per li pegni 1644	L. 3:—	Riceputo incontrato con la Comunità come appare al libro in foi 146	L. 21:—
La <b>consorte del Signor Cancelliere Toschino</b> per pegno 1644	L. 3:—	Riceputo e pagato	L. 3:—
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			